

nominazione di origine controllata «Piave», ai sensi del sopra richiamato art. 6, comma 3, del disciplinare di produzione per le tipologie «Manzoni bianco» e «Verduzzo», per i prodotti derivanti dalla sola campagna vendemmiale 2015/2016, nella misura di 2 g/l (rispettivamente dagli attuali 20 g/l a 18g/l per la tipologia «Manzoni bianco» e da 18 g/l a 16 g/l per la tipologia «Verduzzo»);

Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta istanza, con le quali è stato evidenziato che il particolare andamento climatico antecedente alla vendemmia 2015 ha determinato una significativa riduzione dei valori dell'estratto non riduttore minimo dei relativi vini, rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;

Considerato che sono in fase di adozione presso la Commissione UE le nuove disposizioni procedurali, in particolare per la disciplina delle modifiche temporanee in questione, per le quali sarà prevista la definizione nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;

Considerato che per l'esame della modifica temporanea in questione si applica la procedura nazionale semplificata di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e che in tale ambito è stato rispettato il requisito della pubblicizzazione di cui all'art. 6 del predetto decreto ed è stato acquisito il parere favorevole espresso della Regione Veneto con la citata nota n. 165583 del 28 aprile 2016;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata «Piave» per le tipologie «Manzoni bianco» e «Verduzzo», limitatamente alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2015/2016;

Ritenuto di dover comunicare la modifica temporanea in questione alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009, nonché di dover pubblicare la stessa sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP;

Decreta:

Articolo unico

1. Il limite minimo dell'estratto non riduttore dei vini a denominazione di origine controllata «Piave» previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione, così come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato in premessa, per le produzioni derivanti dalla sola campagna vitivinicola 2015/2016, è ridotto da 20,0 g/l a 18,0 g/l per la tipologia «Manzoni bianco» e da 18,0 g/l a 16,0 g/l per la tipologia «Verduzzo».

2. La modifica di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia», messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A04756

DECRETO 6 giugno 2016.

Cancellazione di varietà di soia dal relativo registro nazionale e loro iscrizione nel registro volontario di varietà di soia destinate al consumo fresco.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli artt. 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;


Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione e da orto, e in particolare gli artt. 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;



Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la nota della Commissione europea, del 21 dicembre 2015, con la quale è stato precisato che le varietà di soia destinate al consumo fresco alimentare non ricadono nella direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione di sementi di piante oleaginose e da fibra poiché tale utilizzo è assimilabile a quello delle specie ortive;

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 2016, con il quale è stato istituito, nell'ordinamento nazionale, il registro volontario per varietà di soia (*Glycine max* (L.) Merrill) destinate al consumo alimentare fresco;

Considerato che con decreto ministeriale del 16 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2014, le varietà di soia *Sayakomachi* e *Sayamusume* destinate al consumo fresco alimentare sono state iscritte al registro delle varietà di specie agrarie;

Ritenuto opportuno ridefinire, nell'ambito del registro nazionale, la collocazione delle suddette varietà di soia in funzione della loro utilizzazione

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
14877	Soia	Sayamusume	Apora Soc. Coop. Agricola Snow Brand Seed Co. Ltd	DM di iscrizione al registro del 16/04/2014 (N. 8293) - G.U. N- 101 del 03/05/2014
14878	Soia	Sayakomachi	Apora Soc. Coop. Agricola Snow Brand Seed Co. Ltd	DM di iscrizione al registro del 16/04/2014 (N. 8293) - G.U. N- 101 del 03/05/2014

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie ortive, le cui sementi possono essere commercializzate come certificate in quanto sementi di base e sementi certificate, o possono essere controllate come sementi standard. La descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Codice SIAN	Specie	Varietà	Lista registro	Responsabile della conservazione in purezza
3818	Soia	Sayamusume	A	Apora Soc. Coop. Agricola Snow Brand Seed Co. Ltd
3819	Soia	Sayakomachi	A	Apora Soc. Coop. Agricola Snow Brand Seed Co. Ltd

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

